Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 febbraio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di medaglia d'argento di benemerenza marinara

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 9;
Visto il verbale del Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione marina, n. 1018, relativo all'adunanza del 14 luglio 1954;
Sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la sottonotata decorazione di benemerenza marinara:

MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA MARINARA

Transatlantico « Conte Biancamano ».

FERRARA Giuseppe fu Antonino, nato a Sant'Agata di Militello (Messina) il 20 ottobre 1883, capitano superiore di L. C., matr. 73007/Genova. — Comandante di transatlantico, proveniente dall'Estremo Oriente e diretto a Genova con carico di passeggeri quasi al completo, captato il segnale di soccorso di motonave incendiata, con passeggeri a bordo, con pronta decisione dirottava la propria unità accorrendo sul luogo del sinistro. Malgrado l'incalzare degli elementi in furia, riusciva a calare in mare quattro imbarcazioni che, superando ogni difficoltà, riuscivano a trarre in salvo ben 318 persone. Esempio di decisione, spirito altruistico, elevate doti di comando e perizia marinaresca. — Golfo del Leone, 21 gennaio 1940.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 settembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

(653)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 1359.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio e fabbricati siti nel comune di Bari.

N. 1359. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bari viene autorizzata ad acquistare un suolo edificatorio e fabbricati siti nel comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1360.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Branico del comune di Costa-Volpino (Bergamo).

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 4 ottobre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Branico del comune di Costa-Volpino (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1361.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio « P. Colletta » di Avellino ad accettare una donazione.

N. 1361. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio « P. Colletta » di Avellino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000 (duecentomila) in titoli di rendita pubblica disposta a favore della Cassa scolastica del medesimo Istituto dal sac. prof. Mariano Beniamino Melino, allo scopo di istituire, con la rendita annua dei suddetti titoli, due premi di studio annuali, intitolati « Premi di studio sac. prof. Mariano Beniamino Melino ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1362.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Ferrara.

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalid del lavoro con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Ferrara, composto di due vani ed accessori, da adibire a sede della locale Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955.

Annullamento parziale del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, concernente nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 marzo 1951, n. 73, con il quale venne bandito, fra l'altro, il concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 settembre 1952, n. 217, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 dicembre 1952, n. 295, con quale, a conclusione di detto concorso, vennero nominati secondo l'ordine di graduatoria ed in base ai d

ritti preferenziali previsti dal bando di concorso in favore degli ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, dieci agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, fra i quali fu compreso il dott. Giovanni Mortillaro fu Francesco;

Vista la decisione del Consiglio di Stato (sezione quarta) n. 507 del 12 febbraio-28 settembre 1954, con la quale si dispone l'annullamento del decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, limitatamente alla nomina del dott. Giovanni Mortillaro, non essendo allo stesso applicabile il beneficio della precedenza assoluta nella nomina, in quanto il Mortillaro, all'atto della partecipazione al concorso di Roma, era già agente di cambio in carica presso altra Borsa valori;

Considerato che il posto che viene a rendersi così vacante, fra quelli messi a concorso, deve essere assegnato al sig. Mario Mortari fu Attilio che nella graduatoria di merito, quale non ex combattente nè invalido, segue, nell'ordine, il sig. Luigi Palombelli, unico candidato idoneo non avente qualifica combattentistica, nominato agente di cambio;

Vista la lettera dell'Avvocatura generale dello Stato, n. 23228 cont. 736/53, in data 3 dicembre 1954;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, specificato nelle premesse, limitatamente alla nomina del dott. Giovanni Mortillaro fu Francesco ad agente di cambio della Borsa valori di Roma.

Art. 2.

Il sig. Mario Mortari fu Attilio è nominato agente di cambio della Borsa valori di Roma, in sostituzione del dott. Giovanni Mortillaro.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1955
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 253. — GRIMALDI

(718)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1954.

Conferma in carica del commissario straordinario e del vice commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia;

Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio successivo, al registro n. 93 Presidenza, foglio n. 106, con il quale si è provveduto alla conferma del dott. Nicola de Pirro e del dott. Garadia Moccia negli incarichi, rispettivamente, di commissario straordinario e di vice commissario straordinario dell'Ente fino al 31 dicembre 1954;

Ritenuta la necessità di consentire al predetto Commissario di portare a termine il proprio mandato, inteso a predisporre le modifiche indispensabili per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali maggiori esigenze;

Decreta:

Il dott. Nicola de Pirro è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1955.

Il dott. Garadia Moccia è confermato nell'incarico di vice commissario straordinario per il medesimo periodo di tempo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1955
Registro n. 1, *foglio n.* 292

(753)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni esposte nella « VII Fiera campionaria della Sardegna » di Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal Presidente della « VII Fiera campionaria della Sardegna »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali relative ad oggetti che figureranno nella « VII Fiera campionaria della Sardegna » che avrà luogo a Cagliari dal 6 al 20 marzo 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1127.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma dell'art. 104 del regio decreto 2 febbraio 1940, n. 244.

Roma, addì 2 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Corvaia in comune di Seravezza

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1955, n. 4565, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Corvaia del comune di Seravezza, approvato con decreto Ministeriale 22 dicembre 1950, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(693)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 febbraio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	643,50	145,72
» Firenze	624,75	645 —	145,50
» Genova	624,80	640,50	145,70
» Milano	624,84	637,75	145,70
» Napoli	624,70	643,80	145,55
» Palermo	624,79	640,87	145,66
» Roma	624,78	638 —	145,68
» Torino	624,75	643 —	145,70
» Trieste	624,80	—	145,70
» Venezia	624,74	643,75	145,65

Media dei titoli del 16 febbraio 1955

Rendita 3,50 % 1906	61,80
Id. 3,50 % 1902	60,80
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,81
1 dollaro canadese	» 637,87
1 franco svizzero	» 145,70

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,47

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 9 ottobre 1952 dal maresciallo capo del Corpo forestale dello Stato Ferri Lorenzo avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocato a riposo.

(731)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 85, è stato respinto il ricorso straordinario proposto l'11 settembre 1952 dal vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato De Fusco Luigi avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocato a riposo.

(732)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 91, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto il 9 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Calabrese Alessandro avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(733)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 89, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 6 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Mattia Rocco avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(734)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mosettig Giovanni ed altro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva del Friuli e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Mosettig Giovanni di Giovanni e della Maria Persolia, nato a Mossa (Capriva del Friuli) addì 20 novembre 1906, residente a Mossa, via Blanchis, 39, di condizione operaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mosettig in Mosetti.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Scolaris Giuseppina di Amedeo e di Maria Teresa Speranza, nata a Mossa (Capriva del Friuli) l'8 ottobre 1913 ed ai figli:

1) Mosettig Giordano, nato a Vipulzano il 4 ottobre 1931;
2) Mosettig Bruno, nato a Vipulzano il 1° aprile 1937.

Gorizia, addì 24 gennaio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(698)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 29 aprile 1954.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1954, n. 118, con il quale è stato indetto il concorso per sessanta posti di ufficiale giudiziario;

Poichè occorre fissare la data delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 29 aprile 1954, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1955, alle ore 8.

Roma, addì 7 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1955
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 32. — FLAMMIA

(745)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, riservato al personale statale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 9108/12106-2-16 in data 20 giugno 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a dodici posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Considerato che un terzo dei posti disponibili, alla data del 1° maggio 1948, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che, alla data del 1° maggio 1948, i posti disponibili nel ruolo amministrativo di gruppo *B* del Corpo delle miniere erano tredici e che, in conseguenza, quattro posti sono riservati al personale statale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nelle premesse citato.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici governativi (sezione commerciale) o di diploma di maturità classica o di maturità scientifica conseguito presso i licei classici o scientifici governativi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome e nome, la paternità e maternità, il luogo e data di nascita, la precisa indicazione del domicilio e lo stato di famiglia; dichiarare che sono impiegati statali di ruolo, il relativo gruppo e grado che rivestono e l'Amministrazione da cui dipendono e se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Debbono inoltre dichiarare nella stessa domanda:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve portare il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano, per le diverse categorie di candidati, i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18,

proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati, prigionieri delle Nazioni Unite, dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla, indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti, utilmente collocati nella

graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, comma primo, dal quale risulti la legalizzazione della firma dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato, da parte del provveditore agli studi.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, comprovante le votazioni stesse;

2) certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi o meno l'attitudine al servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera;

3) copia dello stato di servizio civile, con la indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se sia stato sottoposto o meno a procedimenti penali o disciplinari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalle legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. Nozioni di diritto civile e commerciale;
2. Nozioni di diritto amministrativo;
3. Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di legislazione mineraria.

Prove facoltative di lingue estere.

I concorrenti dovranno, inoltre, specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conoscono e se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca, o in più d'una.

La prova scritta delle lingue estere consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 5°, presidente;

da un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

da tre professori di scuola media superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative di lingue estere coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto della riserva a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate dalle disposizioni vigenti, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a segretario aggiunto, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a *segretario aggiunto in prova* sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi dei vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso potranno essere assegnati a prestare servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio o presso i distretti minerari della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1955
Registro n. 9, foglio n. 53

(703)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove *scritte e pratiche* del concorso a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1954, registro n. 10, foglio n. 17 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 17 luglio 1954, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i trenta posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere effettuato mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Considerata la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche;

Decreta:

Le prove scritte e pratiche relative alle varie specializzazioni del concorso a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nei giorni sottoindicati dell'anno corrente:

Patologia vegetale: prove scritte il 25 febbraio, prove pratiche il 26 febbraio;

Agronomia: prove scritte il 1° marzo, prove pratiche il 2 marzo;

Botanica agraria: prove scritte il 7 marzo, prove pratiche l'8 marzo;

Zootecnia: prove scritte l'8 marzo, prove pratiche il 9 marzo;

Entomologia agraria: prove scritte il 17 marzo, prove pratiche il 18 marzo;

Bachicoltura: prove scritte il 21 marzo, prove pratiche il 22 marzo;

Chimica agraria: prove scritte il 28 marzo, prove pratiche il 29 marzo.

Le prove scritte avranno luogo presso la sede del Ministero, via XX Settembre, 20, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: CAPUA

(744)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.